Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2020/0353(COD)

29.9.2021

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Relatrice per parere: Patrizia Toia

(*) Commissione associata – articolo 57 del regolamento

AD\1239002IT.docx PE692.744v02-00

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile e l'energia pulita. Le batterie apportano soluzioni per lo stoccaggio di energia e, per questo motivo, hanno il potenziale per contribuire efficacemente agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea.

Il nuovo regolamento istituisce un quadro globale che comprende la garanzia che elementi, moduli e pacchi di batteria siano fabbricati utilizzando energia pulita, siano efficienti sotto il profilo energetico e progettati per durare a lungo e siano adeguatamente raccolti, riciclati o riconvertiti.

La nuova strategia industriale per l'Europa (COM(2020)102 final), sulla quale il Parlamento ha approvato una relazione di iniziativa guidata dalla commissione ITRE (2020/2076(INI)), propone di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Europa, avvertendo che la transizione dell'Europa verso la neutralità climatica potrebbe sostituire l'attuale dipendenza dai combustibili fossili con una dipendenza dalle materie prime, molte delle quali provenienti dall'estero e per le quali la concorrenza mondiale sta diventando più aggressiva.

La comunicazione della Commissione "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020)474 final), sottolinea la necessità di rispondere all'aumento della domanda mondiale di materie prime riutilizzandole prima di riciclarle. Il cobalto, il piombo, il litio e il nichel sono considerati materie prime critiche per il settore industriale europeo e, in particolare, per la produzione di batterie.

Il regolamento proposto si basa sulla nuova strategia industriale per l'Europa e propone di attenuare il rischio di approvvigionamento per le materie prime fissando requisiti atti a garantire il buon funzionamento del mercato delle materie prime secondarie, che comprende disposizioni sugli obiettivi di recupero delle materie prime e sulle politiche e i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

La relatrice ITRE accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione sulle batterie e i rifiuti di batterie.

Secondo le stime del Forum economico mondiale, vi è la necessità di incrementare la produzione globale di batterie fino a 19 volte per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Pertanto, un'iniziativa che mira a modernizzare il quadro legislativo dell'UE per le batterie è estremamente necessaria.

La fabbricazione e l'utilizzo delle batterie, la catena del valore sottostante e la gestione delle batterie a fine vita rappresentano questioni trasversali, pertinenti a molti settori di intervento.

Il regolamento sulle batterie e i rifiuti di batterie avrà un impatto importante sulle politiche energetiche e industriali, di cui è responsabile la commissione ITRE. La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, nella sua decisione del 29 aprile 2021, ha conferito alla commissione ITRE una "competenza condivisa" su alcune parti della proposta a norma dell'articolo 57 del regolamento. In linea con tale decisione, la relatrice ITRE concentra il suo

progetto di parere sulle disposizioni in cui ha individuato diverse questioni che devono essere affrontate.

Le definizioni di batterie portatili e di batterie portatili di uso generale sono trattate nel progetto di parere.

È necessario chiarire la definizione e i requisiti che si applicano alle batterie portatili utilizzate nei modi di trasporto leggeri nonché nei veicoli autobilanciati o in altri veicoli non dotati di almeno un posto a sedere. Inoltre, sebbene i settori delle biciclette elettriche e dei monopattini elettrici siano in rapida crescita, sembrano esserci pochissime disposizioni relative a tali settori, che richiedono ulteriori discussioni e valutazioni. Le batterie utilizzate in queste singole soluzioni di mobilità urbana dovrebbero essere disciplinate dal regolamento, in particolare per quanto riguarda il contenuto riciclato, le prestazioni e la durabilità, nonché i requisiti in materia di dovere di diligenza.

La relatrice ritiene che, nel contesto dei nuovi mercati che la presente proposta sta cercando di sviluppare, alcuni obiettivi, in particolare quelli riguardanti il contenuto riciclato (articolo 8) e l'efficienza del riciclaggio e del recupero dei materiali (articolo 57), siano elementi essenziali del regolamento e pertanto la loro revisione, se necessario, dovrebbe essere effettuata mediante la procedura legislativa ordinaria e non attraverso il diritto derivato.

Gli obblighi in materia di dovere di diligenza per gli operatori che immettono batterie sul mercato sono una parte fondamentale della proposta, anche alla luce delle iniziative dell'Unione sulle materie prime critiche. È quindi molto importante discutere approfonditamente in che misura saranno applicati ai tipi di batterie e ai fabbricanti di batterie.

I parametri relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista, alle prestazioni e alla durabilità nonché alla sicurezza delle batterie sono integrati con prove supplementari ritenute utili dalla relatrice al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento e garantirne l'allineamento ai lavori internazionali in corso in materia.

Infine, anche le disposizioni in materia di efficienza del riciclaggio e del recupero del litio e del cadmio sono trattate nel presente progetto di parere al fine di rafforzare le considerazioni ambientali dell'atto legislativo proposto.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nel quadro dell'ampio ambito di

(12) Nel quadro dell'ampio ambito di

PE692.744v02-00 4/43 AD\1239002IT.docx

applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione. attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come batterie portatili, è necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre un limite di peso per tali batterie.

applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione. attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici (e-scooter), nonché le batterie utilizzate in altri mezzi di trasporto urbani individuali quali i monoruote e gli hoverboard, siano classificate come batterie portatili, è

necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre una nuova categoria di batterie, utilizzate sia nei mezzi di trasporto leggeri che in altri mezzi di trasporto urbani individuali, affinché questi ultimi siano coperti da disposizioni specifiche.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64)L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite⁴⁰, degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti⁴¹, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL⁴² e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese⁴³, che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio⁴⁴ (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

Emendamento

(64)L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani^{39bis}, dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite⁴⁰, degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti⁴¹, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL⁴², degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali^{42bis} e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese⁴³, che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio⁴⁴ (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in

PE692.744v02-00 6/43 AD\1239002IT.docx

questo ambito.

⁴⁰ "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/principles

⁴¹ UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo

https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

⁴² "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy",

disponibile all'indirizzo https://www.ilo.or g/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/---

multi/documents/publication/wcms_09438 6.pdf

⁴³ OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

⁴⁴ OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas:

https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

^{39 bis} I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, disponibili all'indirizzo

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

⁴⁰ "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/principles

⁴¹ UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo

https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

⁴² "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy",

disponibile all'indirizzo https://www.ilo.or g/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/---

multi/documents/publication/wcms_09438 6.pdf

^{42 bis} Orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, disponibili all'indirizzo

http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

⁴³ OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

⁴⁴ OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas:

https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 65

Testo della Commissione

(65)Secondo *le linee guida dell'OCSE* sul dovere di diligenza⁴⁵, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti⁴⁶. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.

Emendamento

(65)Secondo *queste norme* il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente e la loro estraneità ai conflitti⁴⁶. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento. Gli obblighi di dovuta diligenza dovrebbero applicarsi a tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato europeo, comprese le piattaforme online.

PE692.744v02-00 8/43 AD\1239002IT.docx

⁴⁵ Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

⁴⁶ OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy'

⁴⁶ OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy'

Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani. la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

Emendamento

(66)È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale e dei diritti umani. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani. la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di

Emendamento

(67) Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, *i diritti delle popolazioni indigene*,

genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani⁴⁷. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴⁸ elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani⁴⁷. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴⁸ elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

⁴⁷ Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

⁴⁸ Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

⁴⁷ Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

⁴⁸ Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); convenzione sull'abolizione del lavoro forzato. 1957 (n. 105); convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "batteria": la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi;

Emendamento

(1) "batteria": la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi, come i pacchi batterie e i moduli di batteria;

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

- (7) "batteria portatile": la batteria che:
- (7) "batteria portatile": la batteria *e la pila a bottone* che:

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

pesa meno di **5** kg;

- pesa meno di 8 kg;

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

non è progettata a fini industriali; e

non è progettata *esclusivamente per usi* industriali;

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 può essere utilizzata nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) "pila a bottone": piccola pila o accumulatore portatile di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzata a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "batteria portatile di uso generale": la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3); "mezzi di trasporto leggeri":

Emendamento

(8) "batteria portatile di uso generale": la batteria portatile con i seguenti formati comuni: *pila a bottone*, 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) "batteria portatile utilizzata nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali": la batteria portatile utilizzata nei mezzi di trasporto leggeri e in altri veicoli a ruote con motore elettrico, che sono autobilanciati o non dotati di almeno un posto a sedere perché è previsto che il viaggiatore sia in piedi;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) *la* batteria utilizzata *solo* per l'avviamento, l'illuminazione *e* l'accensione di un autoveicolo;

Emendamento

(10) "batteria per autoveicoli": la batteria utilizzata per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione di un autoveicolo e di macchine mobili non stradali;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "batteria industriale": la batteria progettata a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli;

Emendamento

(11) "batteria industriale": la batteria progettata *esclusivamente* a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli;

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "batteria per veicoli elettrici": la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada;

Emendamento

(12) "batteria per veicoli elettrici": la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada, escluse le batterie portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali;

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione

(22) "sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

Emendamento

(22) "sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare *la sicurezza*, lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) "rifabbricazione": il ripristino di una batteria usata o dei suoi componenti che la riporta almeno alle prestazioni originarie, con una garanzia equivalente o superiore a quella della batteria di nuova fabbricazione;

Emendamento 19

PE692.744v02-00 14/43 AD\1239002IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento

Contenuto riciclato nelle batterie

Emendamento

A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le batterie *industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh* i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2030 le batterie i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. A decorrere dal 1º gennaio 2035 le batterie *industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh* i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento

3. A decorrere dal 1º gennaio 2035 le batterie i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto *di batterie* dello stabilimento di fabbricazione:

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

PE692.744v02-00 16/43 AD\1239002IT.docx

Testo della Commissione

4. Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027, un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

Emendamento

4. Una volta stabilita la metodologia di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta, mediante una valutazione d'impatto, se, a causa della presenza di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, sia giustificato rivedere l'elenco dei materiali e gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, presenta una proposta legislativa a tal fine.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale e batterie portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

Emendamento

1. A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale *e le batterie portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali* soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale *e le batterie portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali* devono raggiungere.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e *le batterie* portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano *individuali e* prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

PE692.744v02-00 18/43 AD\1239002IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2030 la 3. Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita, tenendo conto della funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, dell'accessibilità economica, del costo e dei benefici, nonché delle possibili alternative per gli utilizzatori finali. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, come l'elaborazione di requisiti per la progettazione ecocompatibile di specifici prodotti, compresa l'adozione di proposte legislative.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità *delle batterie industriali ricaricabili* e delle batterie per veicoli elettrici

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Emendamento

Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità *dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria* e delle batterie per veicoli elettrici

Testo della Commissione

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], *le batterie industriali ricaricabili* e le batterie per veicoli elettrici *con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh* sono *accompagnate* da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento

A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], *i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria* e le batterie per veicoli elettrici sono *accompagnati* da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità di cui all'allegato IV, affinché siano complementari o allineati alle specifiche tecniche che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 *le batterie industriali ricaricabili con* stoccaggio *interno e una capacità superiore a 2 kWh* soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui

Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2026 *i sistemi fissi di* stoccaggio *dell'energia a batteria* soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

PE692.744v02-00 20/43 AD\1239002IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che *le batterie industriali ricaricabili con* stoccaggio *interno e capacità superiore* a 2 kWh devono raggiungere.

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che *i sistemi fissi di* stoccaggio *dell'energia* a *batteria* devono raggiungere.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Emendamento

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita *dei sistemi fissi di* stoccaggio *dell'energia a batteria* e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

Emendamento

1. I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati *almeno* conformi *ai* parametri di sicurezza di cui all'allegato V, *punti da 1 a 9 quater*.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono dotate di un sistema di gestione contenente i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

Emendamento

1. I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e le batterie per veicoli elettrici che sono dotati di un sistema di gestione della batteria contengono i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vista prevista delle batterie per veicoli elettrici di cui all'allegato VII, affinché siano

PE692.744v02-00 22/43 AD\1239002IT.docx

complementari o allineati alle specifiche tecniche che possono derivare dai lavori del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie *industriali* ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh di stabilire strategie in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Emendamento

Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie di stabilire strategie in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie *industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh* ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

Emendamento

1. A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

Emendamento 41

AD\1239002IT.docx 23/43 PE692.744v02-00

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, principi coerenti con quelli stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

Emendamento

(b) integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, principi coerenti con quelli stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia, un sistema di rintracciabilità *o l'identificazione dei* soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento.

Emendamento

(d) istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia *o* un sistema di rintracciabilità *per identificare i* soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni:

Emendamento

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce *almeno* le seguenti informazioni:

Emendamento 44

PE692.744v02-00 24/43 AD\1239002IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2 – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(iv bis) qualsivoglia informazione pertinente ai fini dell'identificazione dei rischi di cui all'allegato X, punto 2.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera d – comma 3

Testo della Commissione

Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria; Emendamento

Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria, qualora si dimostri di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 39, ivi incluso il requisito della verifica da parte di terzi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

iii) adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

Emendamento

iii) adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

Emendamento 47

AD\1239002IT.docx 25/43 PE692.744v02-00

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione

(b) modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e apportate alle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza di cui all'allegato I delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Emendamento

(b) modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e apportate alle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza di cui all'allegato I delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e agli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tutti i rifiuti di batterie sono differenziati da un contrassegno colorato per essere meglio identificati e correttamente classificati durante il processo di riciclaggio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Emendamento

4. La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2022, atti delegati conformemente all'articolo 73, che integrano il presente regolamento stabilendo, sulla base di una valutazione dell'impatto economico e ambientale, norme dettagliate relative al calcolo e alla verifica delle efficienze di riciclaggio e del

PE692.744v02-00 26/43 AD\1239002IT.docx

recupero dei materiali.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

Emendamento

5. La Commissione valuta, entro il 31 dicembre 2026, i progressi compiuti verso il raggiungimento dei livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parte B, punto 2, e parte C, punto 2, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a rivedere l'elenco dei materiali e ad aumentare i relativi livelli minimi.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di *batterie industriali* e di batterie per veicoli elettrici

Emendamento

Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di *sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria* e di batterie per veicoli elettrici

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione

Emendamento

1. Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione

delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh, in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e delle batterie per veicoli elettrici, in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Tutti i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria e tutte le batterie dei veicoli elettrici usati devono essere valutati per accertarne l'idoneità al riutilizzo, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione. Se la valutazione mostra che dette batterie sono idonee al riutilizzo, esse sono riutilizzate. Se la valutazione mostra che le batterie non sono idonee al riutilizzo, ma piuttosto a un cambio di destinazione o alla rifabbricazione, se ne cambia la destinazione o esse sono rifabbricate.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della

Emendamento

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul

PE692.744v02-00 28/43 AD\1239002IT.docx

rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli. mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il potere di adottare gli atti delegati 2. di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, *paragrafo* 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

Il potere di adottare gli atti delegati 2. di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, *paragrafo* 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 3 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato III – titolo

Testo della Commissione

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale

Emendamento

Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale e delle batterie portatili utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri e in altri modi di trasporto urbano individuali

Emendamento 58

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1

Testo della Commissione

1. Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria *può erogare a*

Emendamento

1. Capacità *reale* della batteria: la carica elettrica che una batteria *eroga in*

PE692.744v02-00 30/43 AD\1239002IT.docx

determinate condizioni.

condizioni *reali*.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Allegato IV – Parte A – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Capacità *nominale* (in Ah) e attenuazione di capacità (in %).

Emendamento

Capacità *misurata* (in Ah) e 1. attenuazione di capacità (in %).

Emendamento 60

1.

Proposta di regolamento Allegato IV – Parte A – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Resistenza interna (in \Box) e aumento della resistenza interna (in %).

Emendamento

3. Resistenza interna (in \square), aumento della resistenza interna (in %) e impedenza elettrochimica (in \square).

Emendamento 61

Proposta di regolamento Allegato IV – Parte A – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

Indicazione della durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

Emendamento

Durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Allegato IV – Parte A – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Autoscarica.

Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – paragrafo 3

Testo della Commissione

"Attenuazione di capacità": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità *nominale* originaria *dichiarata dal fabbricante*.

Emendamento

"Attenuazione di capacità": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità *misurata* originaria.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Allegato IV – parte A – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"Autoscarica": la riduzione della carica elettrica conservata quando gli elettrodi della batteria non sono collegati (ad esempio quando la batteria è stoccata o non utilizzata) per un lungo periodo di tempo (ad esempio 48 ore, 168 ore, 720 ore), con la conseguenza che la carica della batteria si riduce gradualmente nel tempo.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Allegato V – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Propagazione termica

6. Protezione *dalla propagazione* termica

Emendamento 66

Proposta di regolamento Allegato V – punto 7 – parte introduttiva

PE692.744v02-00 32/43 AD\1239002IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

7. Danno meccanico dovuto a forze esterne (caduta e urto)

7. Protezione dal danno meccanico

Emendamento 67

Proposta di regolamento Allegato V – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria *cade accidentalmente o è colpita da un carico pesante* e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Emendamento

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria *è accidentalmente esposta a sollecitazioni meccaniche* e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Allegato V – punto 9 – comma 2

Testo della Commissione

Per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a 9 è opportuno tenere debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.

Emendamento

Per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a 9 *quater* è opportuno tenere debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Allegato V – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Emissioni di gas — Misurazioni di sostanze pericolose

Le batterie possono contenere quantità significative di materiali potenzialmente pericolosi (ad esempio elettroliti altamente

infiammabili, componenti corrosive e tossiche). Se esposta a determinate condizioni, l'integrità della batteria potrebbe essere compromessa con il rilascio di gas pericolosi. È quindi importante individuare e quantificare le sostanze rilasciate dalla batteria durante i test che rappresentano un uso improprio e un abuso.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Allegato V – punto 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. Test di infiammabilità

Determinazione dell'infiammabilità di qualsiasi sostanza (ad esempio, materiali liquidi o solidi) emessa dalla batteria.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Allegato V – punto 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater. Prova di esposizione al fuoco

L'obiettivo della prova di esposizione al fuoco è di esporre la batteria al fuoco e valutare il rischio di esplosione. La misura dell'energia rilasciata è un importante indicatore di sicurezza.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. efficienza di carica/scarica residua;

4. efficienza di carica/scarica residua *in un ciclo standard*;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. differenza/deviazione di tensione dei singoli elementi/moduli di batteria rispetto ai valori medi della batteria;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. cronologia della temperatura;

Emendamento 75

Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. errori;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) aria;

(a) aria, compreso l'inquinamento atmosferico;

Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) risorse idriche;

(b) acqua, compreso l'inquinamento e l'esaurimento di acqua dolce, di acqua potabile, degli oceani e dei mari; accesso alle risorse idriche potabili;

Emendamento 78

Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) suolo;

(c) suolo, compresa la contaminazione del suolo dovuta allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti;

Emendamento 79

Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) biodiversità;

(d) biodiversità, compresi i danni agli habitat naturali, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi e alle pratiche di scarico in mare (DSTP);

Emendamento 80

Proposta di regolamento Allegato X – punto 24 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) clima, comprese le emissioni di gas

serra;

Emendamento 81

Proposta di regolamento Allegato X – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) vita della comunità.

(i) vita della comunità, compresa quella delle popolazioni indigene.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 83

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le otto convenzioni fondamentali dell'ILO come definite nella Dichiarazione dell'ILO sui principi e sui diritti fondamentali dell'ambito del lavoro;

Emendamento 84

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct"; *e*

(e) OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct";

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas";

Emendamento

(f) OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas";

Emendamento 86

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) accordo di Parigi delle Nazioni Unite e

Emendamento 87

Proposta di regolamento Allegato X – punto 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Allegato XII – parte B – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Proposta di regolamento Allegato XII – parte B – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) riciclaggio del *50* % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

(c) riciclaggio del *60* % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Allegato XII – parte B – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al nichel cadmio;

Emendamento 91

Proposta di regolamento Allegato XII – parte B – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) riciclaggio del 70 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Allegato XII – parte C – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) 35 % per il litio;

(d) **70** % per il litio;

Emendamento 93

Proposta di regolamento Allegato XII – parte C – punto 1 – lettera e bis (nuova)

(e bis) 95 % per il cadmio.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Allegato XII – parte C – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) **70** % per il litio;

(d) **90** % per il litio;

Emendamento 95

Proposta di regolamento Allegato XII – parte C – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) 95 % per il cadmio.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Enel
Terna
Eurobat
EPBA
The Cobalt Institute
Amazon
Eurometaux
Eucobat
CLEPA
Energizer
BorgWarner
RECHARGE
Eramet
Politecnico di Milano
Università di Milano-Bicocca
LEVA EU
Transport&Environment
ENEA
Tesla
ECOS
EEB
Deutsche Umwelthilfe
Fortum
EASE
EdEn
Umicore
FEAD
FISE
ACEA
BDE
CNH
STELLANTIS
Ferrari
EGMF

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020
Riferimenti	COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 20.5.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 18.1.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	20.5.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Patrizia Toia 19.1.2021
Esame in commissione	26.5.2021
Approvazione	27.9.2021
Esito della votazione finale	+: 60 -: 1 0: 13
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Valérie Hayer, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Angelika Winzig

PE692.744v02-00 42/43 AD\1239002IT.docx

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

60	+
NI	András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig
Renew	Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
S&D	Erik Bergkvist, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias, Sandra Pereira
Verts/ALE	Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

1	-
ECR	Robert Roos

13	0
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský
ID	Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri
The Left	Cornelia Ernst

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli- : contrari0 : astenuti